Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO 2012, N. 7009: il divieto di introdurre di armi nei parchi si configura anche nella condotta di cacciatori, fermati con le loro auto, aventi nel bagagliaio custodite delle armi.

« *il legislatore, onde scongiurare qualsiasi pericolo di danno alle aree protette vieta in queste la introduzione di armi da parte dei privati, in quanto ritenute cose destinate ad impieghi incompatibili con la natura dell'area stessa, quale l'abbattimento e la cattura di specie selvatiche.*
Questa Corte ha avuto modo di affermare che si configura il reato di cui agli artt. 11 co. 3 e 30 L. 394/91, nella condotta di cacciatori, fermati con le loro auto, nel bagagliaio delle quali erano state custodite armi, mentre transitavano lungo una strada pubblica, ricompresa all'interno di un'area protetta, per recarsi in zona in cui l'attività venatoria era consentita (Cass. 21/1/01, Ricci; Cass. 14/2/02, Nocentini). ».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

7009/12

UDIENZA PUBBLICA DEL 27/1/2012

Sentenza n. 264
R.G. n. 26461/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg.ri

-dott. Saverio Felice Mannino — Presidente
-dott. Aldo Fiale — Consigliere
-dott. Silvio Amoresano — Consigliere
-dott. Guiela Mulliri — Consigliere
-dott. Santi Gazzara — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Amoroso Giacomo, nato a Serino il 13/6/1948
Marra Emilio, nato a Serino il 27/3/1962
De Feo Patrizio, nato ad Avellino il 20/8/1978
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Avellino il 13/12/2010

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Tindari Baglione, che ha concluso per il rigetto

osserva

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 13/12/2010, ha dichiarato Amoroso Giacomo, Marra Emilio e De Feo Patrizio colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p., 11, co. 3, lett. F) e 30, co. 2, L. 394/91, perché in concorso tra loro introducevano armi, senza apposita autorizzazione all'interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, e li ha condannati alla pena di euro 200,00 di ammenda ciascuno.

Propone ricorso per cassazione la difesa dei prevenuti, con i seguenti motivi:

-ha errato il Tribunale nel ritenere concretizzato l'elemento materiale del reato contestato, in quanto, come emerso dalla istruttoria dibattimentale, la zona sottoposta al parco non era stata attraversata dagli imputati al momento del fermo;

-violazione e falsa applicazione dell'art. 54 c.p., in quanto il comportamento dei prevenuti è stato ispirato ad evitare una situazione di pericolo per lo smarrimento dei cani e per evitare un danno agli stessi derivante dal ritardo nell'apprestare tutte le ricerche necessarie e cogenti, così al fine di salvare gli animali gli imputati non si sono avveduti di transitare in zona vietata;

-violazione e falsa applicazione dell'art. 110 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla ritenta concretizzazione del reato di cui in rubrica e alla ascrivibilità dello stesso ai prevenuti, è del tutto logica e corretta.

Il giudice di merito evidenzia che dai verbali di perquisizione e sequestro dell'8/12/08 emerge chiaramente, come poi confermato in dibattimento alla udienza dell'11/10/2010 dai testimoni escussi, che i tre imputati erano stati sorpresi in possesso di fucili da caccia in Serino, alla località "Boianico", costituente area inibita alla attività venatoria, poiché situata all'interno del Parco Regionale dei Monti Picentini.

In particolare il M.llo Gaeta riferì in dibattimento di essere stato allertato, quel giorno, dalla Guardia Forestale di Serino, che segnalava lo svolgimento in quell'area protetta della attività di bracconaggio, e che a seguito di appostamento in

compagnia dell'Assistente Ottaviano, sorprese una vettura in transito con a bordo tre persone, proveniente dalla zona a monte della medesima località.

Dall'autovettura scese il De Feo, che imbracciava un fucile da caccia Beretta, senza fodero e senza proiettili; il Marra era, invece, rimasto all'interno dell'autoveicolo, con in braccio un fucile marca Benelli, ed in possesso di oltre 10 cartucce calibro 12; l'Amoroso era alla guida dell'auto e invitato ad aprire il vano-motore permise di rinvenire in esso un fucile Remington, calibro 30-06 tipo carabina.

Rileva il giudice di merito che l'area del Parco Regionale dei Monti Piacentini costituisce area protetta, di tal chè la presenza ivi dei prevenuti in possesso di armi concretizza il reato di cui all'art. 11 co. 3, lett f) e 30 co. 2, L. 157/92.

Osservasi sul punto che il legislatore, onde scongiurare qualsiasi pericolo di danno alle aree protette vieta in queste la introduzione di armi da parte dei privati, in quanto ritenute cose destinate ad impieghi incompatibili con la natura dell'area stessa, quale l'abbattimento e la cattura di specie selvatiche.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che si configura il reato di cui agli art. 11 co. 3 e 30 L. 394/91, nella condotta di cacciatori, fermati con le loro auto, nel bagagliaio delle quali erano state custodite armi, mentre transitavano lungo una strada pubblica, ricompresa all'interno di un'area protetta, per recarsi in zona in cui l'attività venatoria era consentita (Cass. 21/1/01, Ricci; Cass. 14/2/02, Nocentini).

In dipendenza delle superiori considerazioni appare evidente l'assoluta infondatezza della censura avanzata in ricorso.

Del pari priva di pregio si rivela la contestata violazione dell'art. 54 c.p., in quanto il Tribunale, a giusta ragione, non ha ritenuto applicabile la scriminante de qua, considerando che la giustificazione degli imputati di essersi posti alla ricerca dei cani nella zona protetta va a scontrarsi con la realtà fattuale accertata dagli agenti operanti; peraltro, tale giustificazione non fu esposta dai prevenuti ai verbalizzanti al momento in cui furono fermati.

Da ultimo, la eccepita violazione dell'art. 110 c.p. si rivela del tutto inconferente ai fini della sussistenza dei reato in contestazione, della ascrivibilità di esso agli imputati, nonché della quantificazione del trattamento sanzionatorio, inflitto in misura molto prossima al minimo edittale, che dalla norma è fissato in euro 103 di ammenda.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l'Amoroso, il Marra e il De Feo abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell'art. 616 c.p.p., devono, altresì, essere condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00 ciascuno.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 27/1/2012.

Il consigliere estensore

(dott. Santi Gazzara)

Il Presidente

(dott. Saverio Felice Mannino)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 22 FEB. 2012
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE